

Prot. n. 293/M2

**LETTERA CIRCOLARE**

**Roma, 22 febbraio 2001**

**AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO  
LORO SEDI**

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**

**Divisione III**

**"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"**

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Polizia Municipale. Computo della quota di riserva.

L'art.3, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68 prevede che "per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi".

Relativamente all'applicazione del citato articolo è stato richiesto, da parte di numerosi enti locali, se ai fini della determinazione della quota di riserva, tra le esclusioni previste dalla citata legge n.68/99, possano essere ricompresi anche gli agenti di polizia municipale.

Al riguardo si fa presente che il Ministero, con orientamento già consolidato, ha interpretato in modo estensivo la locuzione "servizi di polizia", includendovi anche le funzioni di Polizia Municipale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**( Daniela CARLA )**